



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 31288 del 7-10-2008

Alla S.r.l.

Cortese attenzione amministratore unico

.....
06100 PERUGIA

(0009864 - 2008)

OGGETTO: Decreto 22-01-2008, n. 37 (riordino della normativa in materia di impiantistica) - Possibilità di assolvimento del requisito tecnico-professionale di cui all'art. 4, mediante incarico a professionista ovvero mediante intrattenimento, con il medesimo professionista, di un rapporto di collaborazione a progetto.

Si fa riferimento alla nota datata 30-06-2008 con la quale codesta Società chiede di conoscere l'avviso di questo Ministero circa la possibilità per un ingegnere che svolga la libera professione in qualità di iscritto all'ordine degli ingegneri, di assumere contemporaneamente la funzione di responsabile tecnico in un'impresa esercente l'attività di impiantistica come disciplinata dal decreto richiamato in oggetto:

- a) mediante conferimento con atto scritto di incarico professionale;
- b) mediante stipula di un contratto di collaborazione a progetto.

Per supportare una risposta positiva ad entrambi i quesiti, codesta Società sottolinea la mancanza di una preclusione espressa in tal senso nella normativa in riferimento, diversamente da quanto è possibile rilevare in discipline analoghe (ad es. D.M. n. 221/2003 relativo alle imprese di facchinaggio), concludendo per la positiva utilizzabilità di ambedue le tipologie di rapporto sopra indicate tra impresa e professionista ai fini del soddisfacimento del predetto requisito.

Al riguardo, questa Amministrazione ritiene di non potere convenire sulla prospettata ricostruzione del quadro giuridico concernente l'immedesimazione tra impresa e soggetto che abilita la stessa ai fini dell'esercizio dell'attività di impiantistica.

Va rilevato, infatti, che il decreto n. 37 non introduce, per gli aspetti in questione, sostanziali novità rispetto al previgente regime.

Come l'art. 9, c. 1, del D.P.R. n. 558 del 1999 prevedeva il possesso del requisito professionale in capo all'impresa (<<dichiarando il possesso del requisito di cui all'articolo 3 della legge>>), così fa oggi l'art. 3, c. 3, del decreto n. 37, che d'altra parte è sul primo esemplato.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Debbono ritenersi, conseguentemente, tuttora valide le indicazioni applicative fornite nel corso degli anni da questo Ministero con propri pareri (v. gli allegati pareri prot. n. 597320 del 20-07-1999 e n. 0002181 del 28-02-2006), volte ad assicurare l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico.

Con specifico riguardo, poi, alle considerazioni esposte nella nota che si riscontra con riferimento all'utilizzabilità del contratto di collaborazione a progetto, si trasmette copia della circolare n. 3600/C del 6-04-2006 dove, alla lettera d), sono riassunte le indicazioni emerse nell'ambito di un tavolo di lavoro operante presso questa Amministrazione, che escludevano tale tipologia contrattuale dal novero di quelle utilizzabili ai fini dell'assolvimento del requisito tecnico-professionale in parola.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Vecchio